

CONVENZIONE ASSICURATIVA SIML

RC PROFESSIONALE DEGLI **SPECIALIZZANDI** IN MEDICINA DEL LAVORO SCHEMA DI SINTESI

Assicuratore	Italiana Assicurazioni - Gruppo Reale Mutua
Rischio assicurato	Responsabilità civile professionale
Persone assicurabili	I medici specializzandi in medicina del lavoro associati a SIML
Attività assicurata	Medico specializzando in medicina del lavoro, compresa l'attività libero professionale
Oggetto della copertura	L'Assicuratore si fa carico di ogni somma che l'Assicurato debba pagare a terzi, quale civilmente responsabile secondo la legge, in conseguenza di un errore commesso colposamente (anche con "colpa grave") nell'esercizio dell'attività professionale assicurata, che abbia causato danni a persone e/o a cose, oppure perdite patrimoniali.
Colpa "grave" nell'attività svolta per il SSN	Nel corso della specializzazione l'Assicuratore si fa carico delle somme che l'Assicurato debba pagare per un danno del quale sia dichiarato responsabile con colpa grave da una sentenza definitiva della Corte dei Conti. La polizza copre: a) L'azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria o Ente Pubblico, comprese eventuali somme stabilite dalla Corte dei Conti per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione b) L'azione di surrogazione esperita dall'assicurazione dell'Ente che abbia risarcito il soggetto danneggiato.
Massimale per danni a terzi	€ 1.000.000,00 oppure, a scelta, € 2.000.000,00
Franchigia o scoperto per danni alle persone	Nessuno: l'Assicuratore paga integralmente il danno.
Massimale per perdite patrimoniali	€ 100.000,00 Vale per le richieste di risarcimento di danni economici non conseguenti a danni alle cose o alle persone; comprende i danni per violazione della privacy e per perdita di documenti.
Franchigia per perdite patrimoniali	A carico dell'Assicurato resta solo una franchigia fissa di € 1.000,00.
Forma della garanzia	L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento <ul style="list-style-type: none">• pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione• trasmesse all'Assicuratore durante il medesimo periodo• riguardanti presunti errori professionali commessi non oltre dieci anni prima dell'entrata in vigore della polizza (retroattività) <i>Questa operatività viene definita col termine "claims made".</i>

Al compimento della specializzazione	L'assicurato, conseguita la specializzazione in medicina del lavoro, è tenuto a modificare la polizza per aggiornare il profilo professionale da specializzando a medico del lavoro.
Secondo rischio	In presenza di analoga polizza, quella SIML opera dopo l'esaurimento del massimale garantito dall'altra.
Attività accessorie	La garanzia comprende le attività accessorie di sostituzione dei medici di base, attività di continuità assistenziale, vaccinazioni, prelievi ematici, interventi di pronto soccorso prestati per obbligo deontologico.
Difesa legale	Fino a quando ne ha interesse, l'Assicuratore assume la gestione delle cause contro l'Assicurato, designando propri legali o tecnici. In questi casi le spese legali e peritali sono coperte fino a un quarto del massimale assicurato. Le spese per eventuali legali scelti senza il preventivo avallo della Compagnia rimarranno a carico dell'Assicurato.
Validità territoriale	Errori professionali commessi in Italia.
Principali rischi NON assicurati (L'elenco completo è nel fascicolo informativo)	Circostanze o fatti già accaduti prima della stipula della polizza e già noti all'Assicurato
	Funzioni amministrative, comprese quelle di dirigente di II° livello o direttore sanitario, funzioni di carattere organizzativo, dirigenziale, aziendale non propriamente attinenti all'attività professionale di Medico
	Assenza, insufficienza, inadeguatezza o inidoneità del consenso informato quando sia obbligatorio per legge
	Interventi chirurgici
	Atti invasivi diagnostici o terapeutici
	Multe, ammende, sanzioni inflitte personalmente all'Assicurato
	Responsabilità solidale con quella di altre persone
Obblighi di denuncia	In vigenza di polizza, l'Assicurato deve denunciare: <input type="checkbox"/> ogni sinistro entro 10 giorni da quando ne viene a conoscenza <input type="checkbox"/> ogni circostanza a lui nota che configuri un potenziale sinistro
Durata del contratto	Annuale, con tacito rinnovo in assenza di disdetta notificata per raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza.
Premio annuo	€ 280,00
Raddoppio del massimale	Per il massimale di € 2.000.000 è previsto un maggior costo annuo di € 70,00